

Foglio Informativo Mutuo non ipotecario (in Euro o in valuta diversa da Euro) di importo superiore a Euro 75.000,00
Versione n. 1/2018 – data aggiornamento 12.09.2018

**FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO NON IPOTECARIO (IN EURO O IN VALUTA DIVERSA DA EURO) DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch

Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano

tel +39 02 3666 1200

fax +39 02 3666 1280

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08750520960

Partita IVA n. 97468780156

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5763 – codice ABI 3443.9

Sito Internet: www.ca-indosuez.com/italy/it

Contatti: info@ca-indosuez.it

PEC: ca-indosuez@legalmail.it

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è succursale di:

CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.

Société Anonyme di diritto lussemburghese

39, allée Scheffer - L-2520 Luxembourg

tel +352 24671

Cap. Soc. 415.000.000 EUR – iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo n. B 91986

Sito Internet: www.ca-indosuez.com

Contatti: www.ca-indosuez.com/contact

Nel caso di offerta fuori sede, generalità del soggetto incaricato dalla Banca:

Denominazione sociale _____

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Fax _____

Qualifica _____

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del _____

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo è un contratto con il quale la Banca eroga al Cliente richiedente una somma di denaro per un dato periodo di tempo.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:

- a) i tassi, determinati al momento della stipula del contratto di apertura di credito, possono variare nel tempo in base all'andamento, in aumento o in diminuzione, del parametro di riferimento utilizzato per la determinazione del tasso; pertanto potrebbero verificarsi variazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il Cliente;
- b) rischio derivante dalla variabilità del tasso di cambio qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in una valuta diversa da quella in cui deve avvenire il rimborso alla Banca. Sussiste un rischio di cambio anche qualora l'affidamento sia concesso in una valuta diversa rispetto a quella in cui sono espressi i titoli dati in garanzia.

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Piazza Cavour, 2

I-20121 Milano

T +39 02 3666 1200

F +39 02 3666 1280

info@ca-indosuez.it

www.ca-indosuez.com

PEC ca-indosuez@legalmail.it

C.F. - Reg. Imprese Milano: 97468780156

P.I.: 08750520960

CCIAA REA MI: 2046644

Iscritta all'Albo delle Banche: 5763

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Ipotesi di operatività: Mutuo di 100.000 euro. Si assume che esso abbia una durata pari a dodici mesi e che il mutuo sia erogato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.	
Accordato	EUR 100.000,00
Tasso debitore nominale annuo	Euribor 12 mesi+ 2 %*
Commissione di istruttoria e spese di incasso rate interessi	EUR 527,76
Interessi	EUR 2.000,00
TAEG	2,56%

*Ai fini della presente simulazione si è considerato che il tasso Euribor fosse pari a zero.

MUTUO CONCESSO IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO

Ipotesi di operatività: Mutuo <u>concesso in franchi svizzeri</u> per un importo corrispondente a Euro 100.000,00 ad un tasso pari al 3% da restituire in 60 rate mensili. Si riporta di seguito la simulazione: <ul style="list-style-type: none"> ■ dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza e sulle singole rate, derivante da un apprezzamento, pari al 20%, del franco svizzero rispetto all'Euro; ■ dell'impatto sulle singole rate derivante, oltre che da un apprezzamento pari al 20% del franco svizzero, anche da un incremento del 2% del tasso dopo due anni dalla conclusione del contratto 	
Accordato	Importo in franchi svizzeri corrispondente a EUR 100.000,00
Importo totale in Euro in linea capitale da rimborsare a scadenza, in caso di apprezzamento del 20% del franco svizzero rispetto all'Euro	EUR 120.000,00
Importo in Euro delle singole rate in caso di apprezzamento del 20% del franco svizzero rispetto all'Euro	EUR 2.156,244 (rispetto a EUR 1.796,87 qualora non vi fossero state variazioni)
Importo in Euro delle singole rate in caso di apprezzamento del 20% del franco svizzero rispetto all'Euro e di incremento del 2% del tasso dopo due anni dalla conclusione del contratto	EUR 2.222,208

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'Art. 2 della legge sull'usura (1. n. 108/1996), relativo alle operazioni di mutuo può essere consultato presso la Banca.

TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO

Tasso debitore nominale annuo	Euribor 3 mesi + 4%
--------------------------------------	---------------------

ALTRI COSTI

Commissione di istruttoria	Massimo 500 EUR annui
Spese di incasso rate interessi	Euro 6,94 per ciascuna rata di interessi
Commissione di rimborso anticipato	pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero maturati a favore della Banca sull'importo oggetto di rimborso anticipato sino alla scadenza del relativo Periodo di Interessi e l'eventuale minor interesse nello stesso periodo ottenuto dalla Banca attraverso il reimpiego dell'importo del rimborso anticipato sul mercato interbancario



RECESSO, RECLAMI e PROCEDURE DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Recesso dal contratto

Clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso

Parte 5: Altri Servizi Bancari

Articolo 5.1: operazioni di credito. Norme applicabili in via generale (di seguito le “norme comuni”)

omissis

5.1.4 Recesso

Il Cliente ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di Apertura di Credito e di Scoperto di Conto, mediante il pagamento di quanto dovuto.

La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dall'Apertura di Credito o di Scoperto di Conto o da altro contratto di Finanziamento, nonché di ridurne l'importo o di sospendere l'utilizzo: a) in caso di contratto di apertura di credito, di Scoperto di Conto a tempo indeterminato, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di contratto di Apertura di Credito o di Scoperto di Conto a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato (salvo il termine di 15 giorni entro il quale il Cliente deve effettuare il rimborso).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambiari o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il sopravvenire di modifiche normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di Finanziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento dell'Apertura di credito o successivamente nel corso di essa; b) scorretto utilizzo degli affidamenti per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura; c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.

Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di Finanziamento, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l'utilizzazione del Finanziamento.

La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, telex o altro mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'estinzione del rapporto avrà luogo entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuto rimborso alla Banca di tutte le somme dovute per capitale, interessi e spese.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzandola a CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch - Ufficio Reclami, Piazza Cavour n. 2, 20121 – Milano, oppure per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: ca-indosuez@legalmail.it). La Banca risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento) ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi di investimento e accessori.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso Consob, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca. La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR**, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un **altro organismo di mediazione** iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede l'affidamento utilizzabile.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende gli oneri accessori quali, ad esempio, le spese di istruttoria.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione all'affidamento e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore
Periodicità di liquidazione degli interessi	Periodicità con cui vengono addebitati gli interessi sul conto corrente dove è concessa l'apertura di credito
Tasso variabile	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale
Periodi di interessi	Periodicità con cui vengono addebitati gli interessi sul conto corrente dove poggia l'apertura di credito
Spread (in caso di tasso variabile)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso debitore	Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi debitori (interessi a



	favore della Banca).
Tasso di mora	Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento alle proprie obbligazioni
Saldo contabile	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Importo sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzato; include l'eventuale fido accordato
Richiesta di utilizzo	Indica la richiesta' del Cliente di ottenere la messa a disposizione della totalità o di parte della somma concessagli dalla Banca con l'apertura di credito

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede a favore di cliente al dettaglio:

Il cliente attesta che il presente foglio informativo è stato sottoscritto in data odierna:

in sede

fuori sede*

e dichiara di averne ricevuto copia in tempo utile prima della conclusione del contratto

Luogo, data e ora _____

Firma Cliente _____

**Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca.*

Spazio riservato alla Banca

Il cliente è stato identificato dalla Banca in persona di:

NomeCognome

Firma _____